COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2021
COM(2021) 669 final

2021/0349 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a designare il Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo ("MED SO_x ECA") a norma dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL")

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in riferimento alla decisione di presentare, nel 2022, alla settantottesima (78ª) sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino ("MEPC 78") dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO"), una proposta volta a designare il Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo ("Med SO_x ECA") e a indicare la data di entrata in vigore dei relativi obblighi.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del Piano d'azione del Mediterraneo costituiscono il principale accordo regionale multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo.

La convenzione di Barcellona mira a prevenire, ridurre, combattere ed eliminare l'inquinamento della zona del Mar Mediterraneo e a rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente marino in tale zona onde contribuire al suo sviluppo sostenibile.

L'Unione europea è parte della convenzione di Barcellona (modificata)[1].

2.2. La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli riunisce ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli. Le parti contraenti si riuniranno ad Antalya, Turchia, dal 7 al 10 dicembre 2021.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione Europea esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione e di uno o più protocolli. L'Unione non esercita il diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.

A norma dell'articolo 43 del regolamento interno della riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, a meno che la convenzione, i protocolli o il mandato finanziario non dispongano diversamente, le decisioni sostanziali, le raccomandazioni e le risoluzioni sono adottate a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti

2.3. L'atto previsto della 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

A norma dell'articolo 6 della convenzione di Barcellona, le parti contraenti adottano ogni misura conforme al diritto internazionale per prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento nel Mar Mediterraneo causato dallo scarico delle navi e

[1] GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

per assicurare l'applicazione effettiva, in tale zona, delle norme generalmente ammesse sul piano internazionale relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, punto vii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione può esaminare e intraprendere qualsiasi azione necessaria per il conseguimento degli obiettivi della convenzione e dei relativi protocolli.

La creazione di una zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo consentirebbe di conseguire i suddetti obiettivi introducendo disposizioni speciali per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dalle navi nel Mediterraneo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini nel Mar Mediterraneo, anche nelle zone marittime non soggette a giurisdizione nazionale, è stata ripetutamente riconosciuta.

Le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dalle navi hanno effetti negativi significativi sulla salute umana e sull'ambiente. Uno dei modi per affrontare la sfida posta dalle emissioni delle navi consiste nel designare, conformemente all'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL"), il Mar Mediterraneo come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo ("Med SO_x ECA"), in cui verranno applicate disposizioni speciali per ridurre le emissioni prodotte dalle navi.

È necessario definire la posizione dell'Unione in quanto la proposta prevista è un testo giuridicamente vincolante. Dal momento che la proposta è in linea con l'ambizione dell'Unione di ridurre l'inquinamento e migliorare la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[2].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione di Barcellona.

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto presenterà nel 2022 una proposta al MEPC 78 dell'IMO per designare il Mar Mediterraneo come zona di controllo delle emissioni dell'ossido di zolfo ("MED SOx ECA"). La sua adozione costituisce pertanto un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0349 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a designare il Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo ("MED SO_x ECA") a norma dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione modificata per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 1999/802/CE del Consiglio[3] ed è entrata in vigore il 9 luglio 2004.

(2) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, punto vii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione e dei relativi protocolli può esaminare e intraprendere qualsiasi azione necessaria per il conseguimento degli obiettivi della convenzione e dei relativi protocolli. A norma dell'articolo 43 del regolamento interno di tale riunione delle parti contraenti, a meno che la convenzione, i protocolli o il mandato finanziario non dispongano diversamente, le decisioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti

(3) Nel corso della 22ª riunione che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli dovranno adottare una decisione per presentare una proposta, nel 2022, alla settantottesima (78ª) sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino ("MEPC 78") dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO"). La proposta è volta a designare il Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo ("Med SO_x ECA") e a indicare la data di entrata in vigore.

(4) È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione prevista presenterà una proposta al MEPC 78 dell'IMO per designare il Mar Mediterraneo come zona di controllo delle emissioni dell'ossido di zolfo ("MED SOx ECA"), pertanto la sua adozione costituisce un atto avente effetti giuridici.

[3] GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(5) Dato che lo scopo della decisione prevista è avviare il processo di l'aggiornamento delle disposizioni relative alla protezione del Mar Mediterraneo, in linea con l'ambizione dell'Unione di ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino e proteggere la salute umana, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l'adozione della decisione di presentare alla settantottesima sessione (78ª) dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO") del comitato per la protezione dell'ambiente marino ("MEPC 78"), una proposta volta a designare il Mar Mediterraneo, nel suo insieme, come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo ("Med SO_x ECA") e la data di entrata in vigore.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente